

ALLEGATO C)



COMUNE DI VADO LIGURE

(PROVINCIA DI SAVONA)

**CONVENZIONE PER LA GESTIONE, AI SENSI DELL'ART. 45 BIS DEL  
CODICE DELLA NAVIGAZIONE, DI AREA DEMANIALE ATTREZZATA  
(PICCOLO PONTILE E SPECCHIO ACQUEO) IN CONCESSIONE AL  
COMUNE DI VADO LIGURE IN FRAZIONE PORTO VADO PER  
L'ORMEGGIO DI IMBARCAZIONI DA DIPORTO –**

L'anno ..... (.....) il giorno ..... (.....) del mese di ....., nel

Palazzo Comunale di Vado Ligure sono personalmente comparsi i Signori:

per una Parte: ....., nato a ..... (.....) il ....., il quale

interviene nel presente atto, agisce e stipula non in proprio, ma nella sua qualità di

Responsabile del Settore Tecnico Urbanistica e Gestione del Territorio del **Comune**

**di Vado Ligure**, con sede in Vado Ligure (SV), Piazza San Giovanni Battista n. 5

(C.F. e P.I. 00251200093), in ciò autorizzato dalla Deliberazione della Giunta

Comunale n. 45 del 3 maggio 2023, immediatamente eseguibile, ai sensi del

combinato disposto degli artt. 97, 107 e 109 comma 2 del dlgs. 267/2000, e dichiara

di agire esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse del Comune di Vado

Ligure che rappresenta (d'ora in poi per brevità anche "Comune");

per l'altra Parte: il Sig. ....., nato a ..... il ....., il quale

interviene nel presente atto, agisce e stipula non in proprio, ma nella sua qualità di

Presidente pro tempore e quindi legale rappresentante della **Associazione**

..... con sede in ..... (...), Via ..... n. ... C.F. e P.IVA

..... e dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse

dell'Associazione che rappresenta (d'ora in poi per brevità anche "Gestore" o

“Associazione”).

Detti componenti dichiarano e convengono quanto segue.

### **PREMESSO**

CHE il Comune di Vado Ligure, in forza di apposite licenze demaniali marittime rilasciate dall’Autorità di Portuale di Savona, ha da tempo in concessione un tratto di arenile in Frazione Porto Vado che il Comune stesso ha attrezzato ed adibito al rimessaggio ed alla custodia di imbarcazioni nautiche da diporto e da pesca dilettantistica;

CHE, a seguito dell’avvio dei lavori di “*RIQUALIFICAZIONE DELLA FASCIA LITORANEA FRONTE MARE DI PORTO VADO - 2° LOTTO DI INTERVENTO*”, si è reso necessario modificare l’estensione della ridetta area attrezzata adibita al rimessaggio ed alla custodia di imbarcazioni nautiche da diporto e da pesca dilettantistica;

CHE pertanto, con la presentazione del modello ministeriale D1, è stata meglio definita la consistenza dell’area oggetto di concessione demaniale marittima e di affidamento in gestione;

CHE, per l’area sopra citata, l’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale (AdSP) - Direzione Ufficio Territoriale di Savona ha rinnovato a favore del Comune di Vado Ligure, con atto rep. *LDSV 30/12/2022.0000091.U*, la licenza di concessione temporanea con validità dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023;

CHE, nell’ambito della suddetta concessione demaniale marittima, è compreso un piccolo pontile, della lunghezza di circa 48 metri e della superficie di circa 67,26 mq, che l’Amministrazione Comunale – previa variazione della concessione demaniale in parola, per estenderla anche all’antistante specchio acqueo - vorrebbe destinare all'ormeggio di imbarcazioni da diporto;

CHE, con la deliberazione n. 45 del 3 maggio 2023, immediatamente eseguibile, la

Giunta Comunale:

- a) ha espresso assenso all'indizione di un procedimento amministrativo ad evidenza pubblica, con le procedure previste dal Titolo V del "Regolamento per l'assegnazione in uso a terzi dei beni immobili di proprietà comunale", per l'affidamento della gestione, ai sensi dell'art. 45 bis del Codice della Navigazione, dell'area demaniale attrezzata (piccolo pontile e specchio acqueo) in concessione al Comune di Vado Ligure in frazione Porto Vado per l'ormeggio di imbarcazioni da diporto, come meglio identificata con colore giallo nella planimetria (fuori scala) allegata sub lett. A) alla suddetta deliberazione;
- b) ha approvato, su proposta del Settore Tecnico Urbanistica e Gestione del Territorio, gli indirizzi, il "Capitolato di gara" e lo schema di convenzione allegati al suddetto atto, rispettivamente, sotto le lettere A1), B) e C) quali parti integranti e sostanziali dello stesso, per la successiva predisposizione dell'avviso di procedimento ad evidenza pubblica;
- c) ha dato mandato al Settore Tecnico Urbanistica e Gestione del Territorio per la predisposizione dell'avviso di procedimento ad evidenza pubblica e per la stipula della conseguente convenzione;

CHE, con la determinazione n. \_\_\_\_\_ Reg. Gen. del \_\_\_\_\_, il Responsabile del Settore Tecnico Urbanistica e Gestione del Territorio:

- 1) ha indetto un procedimento amministrativo ad evidenza pubblica per l'affidamento della gestione, ai sensi dell'art. 45 bis del Codice della Navigazione, dell'area demaniale attrezzata (piccolo pontile e specchio acqueo) in concessione al comune di Vado Ligure in frazione Porto Vado per l'ormeggio di imbarcazioni da diporto, come meglio identificata con colore giallo nella planimetria (fuori scala) allegata sub lett.

A) alla presente convenzione, in ossequio alle linee guida formulate dalla Giunta

Comunale con la citata deliberazione n. 45 del 3 maggio 2023;

2) ha dato atto che il suddetto procedimento si sarebbe svolto secondo la procedura di cui all'art. 26 del “Regolamento per l’assegnazione in uso a terzi dei beni immobili di proprietà comunale”;

3) ha approvato l’Avviso di procedimento ad evidenza pubblica allegato alla suddetta determinazione sub. 1), per formarne parte integrante e sostanziale, unitamente ai relativi allegati A), B), C) e D);

4) ha dato atto che il suddetto Avviso sarebbe stato pubblicato per almeno giorni 30 (trenta) sul sito internet del Comune;

CHE, sulla base delle risultanze del suddetto procedimento ad evidenza pubblica, con la determinazione n. \_\_\_\_\_ Reg. Gen. del \_\_\_\_\_, il Responsabile del Settore Tecnico Urbanistica e Gestione del Territorio ha aggiudicato all’Associazione \_\_\_\_\_, con sede in \_\_\_\_\_, la gestione dell’area attrezzata in oggetto;

### **TUTTO CIO’ PREMESSO**

quale parte integrante e sostanziale della presente convenzione, i Componenti, come sopra rappresentati, convengono e stipulano quanto segue:

### **Articolo 1**

#### **Oggetto della convenzione**

1. Il Comune di Vado Ligure, in qualità di titolare della licenza di concessione temporanea rep. *LDSV 30/12/2022.0000091.U*, valida dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023 e relativo titolo suppletivo \_\_\_\_\_, affida alla Associazione \_\_\_\_\_, che accetta, la gestione ai sensi dell’art. 45 bis del Codice della Navigazione dell’area demaniale marittima attrezzata (piccolo pontile e

specchio acqueo) in concessione al comune di Vado Ligure in frazione Porto Vado per l'ormeggio di imbarcazioni da diporto, d'ora in poi denominata anche brevemente "area attrezzata", meglio descritta e delimitata con colore giallo nella planimetria (fuori scala) che viene allegata alla presente convenzione, per farne parte integrante e sostanziale, sub lettera A). A tale riguardo le parti prendono atto che, con provvedimento \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_, è stata rilasciata al Comune, da parte dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale (AdSP), la formale autorizzazione ai sensi dell'art. 45 bis del Codice della Navigazione.

2. A tal fine, a decorrere dalla stipula della presente convenzione e previa redazione di apposito verbale di consegna, il Gestore verrà formalmente immesso nella piena detenzione dell'area attrezzata oggetto di assegnazione, nello stato di fatto in cui essa si trova e che il Gestore dichiara di ben conoscere e di accettare.

3. Il Gestore pertanto:

- dovrà provvedere, a propria cura e spese, al montaggio del pontile in questione previa acquisizione delle autorizzazioni necessarie;

- è tenuto a gestire l'area attrezzata, in piena autonomia e sotto la propria completa responsabilità, nel rispetto delle disposizioni del "*Capitolato di gara*" (d'ora in avanti per brevità anche "*Capitolato*") approvato con la deliberazione della Giunta Comunale n. 45 del 3 maggio 2023 e allegato sub lett. B) alla presente convenzione;

4. Il Gestore ha altresì la facoltà di intraprendere, previo nulla osta del Comune concessionario, ulteriori eventuali servizi, purché questi ultimi siano compatibili con le caratteristiche e la destinazione d'uso dell'area attrezzata e con il rispetto di ogni altro limite e obbligo stabilito dalla presente convenzione e/o dagli atti amministrativi in essa richiamati, nonché con le finalità statutarie del Gestore ed in conformità con l'oggetto del titolo concessorio.

5. In relazione alle attività svolte e per ogni profilo giuridicamente rilevante, il Gestore acquisisce in nome proprio tutte le autorizzazioni amministrative necessarie e/o provvede personalmente a rendere le dichiarazioni richieste dalla legge.

6. Per quanto strettamente necessario al fine di accedere al pontile il Gestore potrà esercitare il passaggio, secondo modalità definite dall'ADSP di concerto con il Comune, sull'area identificata con colore azzurro nella planimetria (fuori scala) allegata sub lett. A) alla presente convenzione.

## **Articolo 2**

### **(Strutture di servizio)**

1. Il Gestore potrà procedere all'installazione di strutture di servizio, anche se provvisorie o stagionali, solo se avrà richiesto e conseguito l'autorizzazione del Comune, e solo previa acquisizione di tutti i permessi, pareri, nulla osta od autorizzazioni previsti dalla legge ed in particolare previa autorizzazione demaniale, che dovrà essere richiesta dal Comune in quanto titolare della concessione demaniale ed in assoluta conformità con gli strumenti urbanistici ed i progetti approvati.

2. Tutte le strutture installate dal Gestore dovranno essere smontate e completamente rimosse al termine della gestione, o se del caso di ogni stagione estiva, a cura e spese del Gestore, salvo che non sia diversamente disposto dai corrispondenti titoli demaniali ed edilizi.

3. Il Gestore assume a proprio carico tutte le spese relative agli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria che si rendono necessari sulle strutture di cui al presente articolo.

4. Le utilizzazioni proposte dovranno essere comunque conformi alle norme di legge in materia di usi socio – ricreativi del demanio marittimo nonché conformi alla vigente disciplina urbanistico-edilizia e paesaggistica.

5. Tutti gli impianti dovranno essere collaudati e dotati delle certificazioni previste dalla legge ed in particolare dal D.M. n. 37/2008.

### **Articolo 3**

#### **(Obblighi del gestore)**

1. Oltre a quanto già specificatamente previsto nel “*Capitolato*” allegato sub lett. B) alla presente convenzione e nelle altre disposizioni contenute nella presente convenzione, il Gestore assume inoltre i seguenti fondamentali obblighi nei confronti del Comune:

a) mantenere la pulizia quotidiana dell’area attrezzata oggetto di affidamento;

b) vigilare sull’area attrezzata in affidamento, informando immediatamente l’AdSP e il Comune nel caso in cui si vengano a determinare situazioni di pericolo per l’incolumità o l’ordine pubblico;

c) stipulare idonea polizza assicurativa, con massimale non inferiore a euro 150.000,00 (centocinquantamila/00) a copertura dei rischi derivanti dalla responsabilità civile verso i terzi o comunque connessi all’esercizio della propria attività ed all’adempimento dei relativi obblighi;

d) rispettare tutte le condizioni indicate nella licenza di concessione temporanea rep. *LDSV 30/12/2022.0000091.U*, nel relativo titolo suppletivo \_\_\_\_\_ e nelle loro successive modifiche od integrazioni;

e) fornire al Comune, durante il periodo di durata dell’affidamento, le informazioni da esso richieste sull’andamento della gestione e gli altri dati necessari a fornire gli indicatori per la valutazione dell’attività;

2. Il Gestore assume a proprio carico gli oneri accessori e, pertanto, dovrà:

- sostenere direttamente le spese relative al pagamento delle utenze (acqua, gas, energia elettrica, telefonia, ecc);

- provvedere a tutte le spese relative agli interventi di manutenzione ordinaria che si rendessero necessari.

3. Nel caso in cui, in base al titolo demaniale, gli interventi di manutenzione ordinaria di cui al precedente comma dovessero essere effettuati a cura del Comune, in quanto concessionario demaniale, i medesimi saranno comunque effettuati a spese del Gestore, che dovrà procedere ad anticipare idoneo fondo spese a richiesta del Comune e dovrà provvedere a comunicare ogni esigenza di intervento al Comune, tempestivamente avuto riguardo ai termini ed alle procedure amministrative che regolano l'attività del Comune.

4. Il Gestore si obbliga a rimborsare al Comune le spese gestionali consistenti nel costo del personale dipendente del Comune incaricato della gestione di quanto derivante dalla presente convenzione.

5. Il Gestore si obbliga a trasmettere al Comune copia delle polizze assicurative stipulate. Non si farà luogo alla duplicazione di polizze per il medesimo rischio.

6. Nel caso in cui, in base al titolo demaniale, per gli interventi di cui al precedente comma 2, il Gestore possa provvedere direttamente a propria cura e spese, in ogni caso non potrà provvedere ad interventi superiori alla manutenzione ordinaria se non avrà richiesto e conseguito l'autorizzazione del Comune, ferma restando la necessità di acquisire in ogni caso tutti i permessi, pareri, nulla osta od autorizzazioni previsti dalla legge ed in particolare l'autorizzazione demaniale.

7. Tutti gli impianti nuovi o modificati dovranno essere collaudati e dotati delle certificazioni previste dalla legge ed in particolare dal D.M. n. 37/2008.

#### **Articolo 4**

##### **(Divieti per il gestore)**

1. Al Gestore è assolutamente vietato:

a) trasferire, sub concedere o sub locare la gestione;

b) utilizzare l'area in affidamento ai sensi dell'art. 45 bis del C.d.N. per fini diversi da quelli previsti dalla presente convenzione e dal titolo demaniale.

#### **Articolo 5**

##### **(Oneri per la gestione)**

1. Il Gestore è delegato a raccogliere e versare al Comune il canone annuale che dovrà essere pagato dai singoli assegnatari dei posti barca ai sensi dell'articolo 11 del "Capitolato" allegato sub lett. B) alla presente convenzione. A tal fine il Comune comunicherà tempestivamente al Gestore l'ammontare del suddetto canone.

#### **Articolo 6**

##### **(Controlli sulla gestione)**

1. Salva la piena autonomia del Gestore, il Comune si riserva di esercitare tutti i necessari controlli per verificare il corretto andamento della gestione ed assicurare il rispetto dei limiti e degli obblighi previsti nella presente convenzione.

2. A tal fine il Comune può avvalersi di propri dipendenti o collaboratori, o di altri organi appositamente istituiti.

#### **Articolo 7**

##### **(Inagibilità o indisponibilità dell'area attrezzata)**

1. Il Comune rinuncia espressamente a qualunque richiesta risarcitoria in merito a sospensione del servizio da parte del Gestore se tale sospensione o interruzione derivasse da cause di inagibilità dell'area attrezzata, determinate e verificabili, non imputabili al Gestore stesso.

2. A sua volta il Gestore rinuncia espressamente a qualunque richiesta risarcitoria nei riguardi del Comune nel caso di inagibilità dell'area attrezzata non imputabile al Comune, e nel caso di indisponibilità dell'area stessa dipendente dalla anticipata

revoca o decadenza, anche parziale, del titolo di concessione demaniale, nonché nel caso in cui il Comune dovesse, motivatamente, ridurre e/o modificare l'estensione dell'area attrezzata oggetto di affidamento.

## **Articolo 8**

### **(Rapporti con aziende ed erogatori di servizi)**

1. Il Gestore, se del caso, si obbliga a richiedere gli assensi necessari attraverso le procedure di legge per l'uso del suolo demaniale e per l'esecuzione di opere ed impianti relativi a servizi erogati da Enti e Aziende, anche non comunali, nonché ad eseguire le opere e gli impianti stessi nel rispetto degli atti abilitativi e delle prescrizioni tecniche applicabili.

2. Ad ogni fine ed effetto le Aziende Speciali ed i Consorzi tra Comuni per la gestione dei servizi pubblici debbono essere considerati soggetti terzi rispetto al Comune di Vado Ligure.

## **Articolo 9**

### **(Destinazioni urbanistiche e norme edilizie)**

1. L'area attrezzata in oggetto è destinata agli usi specificati nei progetti assentiti nonché nella presente convenzione, ed a tali usi rimane vincolata.

2. L'eventuale mutamento di destinazione non autorizzato costituisce grave inadempimento della presente convenzione ai sensi del successivo art. 11 e sarà altresì sanzionato ai sensi della vigente normativa in materia urbanistica, edilizia e demaniale.

## **Articolo 10**

### **(Responsabilità)**

1. Il Gestore è responsabile nei confronti del Comune dell'esatto adempimento di tutti gli obblighi nascenti dalla presente Convenzione.

2. In ogni caso il Gestore si obbliga a tenere indenne il Comune da ogni pretesa, azione e ragione che possa essere avanzata da terzi, incluse le altre Pubbliche amministrazioni in dipendenza delle obbligazioni e degli interventi a carico del Gestore previsti dalla presente Convenzione, o per mancato adempimento degli obblighi contrattuali o per altre circostanze comunque connesse.

3. Il Comune non si assume responsabilità alcuna in relazione ai rapporti contrattuali del Gestore con i suoi appaltatori, fornitori, prestatori d'opera o terzi in genere. Il Gestore assume in particolare l'obbligo di adeguare la propria condotta al tempestivo e puntuale adempimento degli obblighi tutti previsti dal D.Lgs. n. 81/2008 e dalla restante normativa in materia di sicurezza ed igiene sul lavoro, assumendo il ruolo di "committente" nell'affidamento ed esecuzione degli interventi previsti dalla presente Convenzione, a cui rimane estraneo il Comune.

4. Rimane stabilito che nei contratti suddetti il Gestore dovrà imporre il rispetto preciso di tutti gli obblighi assunti con la presente Convenzione dal Gestore nei confronti del Comune.

## **Articolo 11**

### **(Penali e sanzioni)**

1. Qualora nel corso della presente convenzione, dovessero essere accertate violazioni da parte del Gestore degli obblighi assunti e, a seguito di diffida da parte del Comune, il Gestore non abbia provveduto ad adempiere a quanto dovuto entro il termine fissato dal Comune stesso, il Gestore dovrà corrispondere al Comune una somma pari alle spese sostenute dal Comune medesimo per l'esecuzione in danno, maggiorata degli eventuali danni nonché, a titolo di penale, di un importo da un minimo di euro 50,00 e massimo di euro 500,00 rapportata alla gravità della violazione stessa, accertata dal competente ufficio comunale.

2. Il Gestore è tenuto al pagamento della somma prescritta entro 30 (trenta) giorni dalla notifica del provvedimento, decorso infruttuosamente il quale il Comune provvederà a recuperare la somma dovuta.

3. Resta fermo quanto previsto dal successivo art. 12.

## **Articolo 12**

### **(Clausola risolutiva e revoca)**

1. Senza pregiudizio di ogni maggiore ragione, azione o diritto che possa al Comune competere anche a titolo di risarcimento dei danni, il Comune medesimo si riserva la facoltà di avvalersi nei confronti del Gestore della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 1456 del codice civile, anche per una sola delle seguenti cause:

a) fallimento, scioglimento o messa in liquidazione del Gestore, ovvero quando nella struttura sociale del Gestore si verificano fatti che comportano una notevole diminuzione della capacità tecnico – finanziaria e/o patrimoniale, ovvero si verificano modifiche statutarie o dell'atto costitutivo che alterino le finalità sociali dell'associazione;

b) riscontro di gravi ritardi o negligenze nella esecuzione delle attività, degli interventi e delle manutenzioni previste dalla presente convenzione e dal "Capitolato" allegato sub lett. B) alla convenzione medesima;

c) violazioni della normativa in materia di igiene e sicurezza sul lavoro;

d) chiusura totale e/o parziale, anche temporanea dell'area attrezzata, senza giustificato motivo;

e) utilizzo, anche parziale o temporaneo, dell'area attrezzata per finalità diverse da quelle autorizzate;

f) mutamenti di destinazione d'uso in violazione dell'art. 9;

g) esecuzione di lavori non autorizzati ai sensi di legge e/o della presente

convenzione e/o del titolo demaniale;

h) cessione totale o parziale del contratto;

i) sub affidamento della gestione o dell'area attrezzata, a qualunque titolo effettuate, salvo quanto espressamente previsto dal "Capitolato" allegato sub lett. B) alla presente convenzione.

l) successione a titolo universale, trasformazione, fusione od incorporazione, modifiche statutarie o dell'atto costitutivo non comunicate entro i termini previsti dall'art. 15;

m) ritardo, che si protragga per oltre due mesi rispetto alla scadenza, nel pagamento del canone annuale di cui al precedente articolo 5 comma 1.

2. Le violazioni dovranno essere preventivamente contestate al Gestore, cui verrà affidato un termine, non inferiore a 10 (dieci) giorni, per presentare le proprie giustificazioni. Per effetto della risoluzione, il gestore decadrà dall'affidamento ex art. 45 bis Cod. Nav. e sarà tenuto, entro 15 (quindici) giorni dalla pronuncia di decadenza, a rimuovere le eventuali attrezzature e/o strutture di sua proprietà insistenti sull'area demaniale, salvo che il Comune o l'AdSP, non ne richiedano il riscatto.

3. La presente convenzione potrà essere altresì revocata o sospesa per gravi ed inderogabili esigenze di pubblico interesse.

### **Articolo 13**

#### **(Rinuncia alla tutela possessoria)**

1. Sia in caso di revoca, che in caso di risoluzione della convenzione da parte del Comune, sia in ogni altro caso di insorta o insorgenda controversia tra le parti, il Gestore dovrà rilasciare ogni bene, mezzo e luogo inerente la presente convenzione a semplice e mera richiesta dell'Amministrazione, non potendo opporre eccezione

alcuna al riguardo.

2. Non compete, infatti, al Gestore la tutela possessoria, quella cautelare o d'urgenza o qualsiasi altra tutela che consegua alla sua qualità di contraente dalla presente convenzione e di eventuale detentore o codetentore dei beni suddetti. Infatti, fin d'ora il Gestore espressamente ed incondizionatamente rinuncia a tali diritti e tali azioni.

3. Restano comunque fermi ed impregiudicati tutti i diritti, le potestà ed i poteri che competano al Comune nella sua qualità di Pubblica Amministrazione esercente un pubblico servizio.

#### **Articolo 14**

##### **(Valore del contratto)**

Ai soli fini fiscali, le Parti dichiarano che il valore del presente contratto è pari a presuntivi euro \_\_\_\_\_ corrispondenti al canone annuale moltiplicato per i quattro anni di affidamento.

#### **Articolo 15**

##### **(Trasferimento a terzi)**

1. È espressamente vietata la cessione parziale o totale del contratto, nonché il sub affidamento della gestione o dell'area attrezzata, a qualunque titolo effettuate, salvo quanto espressamente previsto dal "Capitolato" allegato sub lett. B) alla presente convenzione.

2. Nel caso di successione a titolo universale, di trasformazione, fusione o incorporazione, in tutti gli obblighi previsti dalla presente convenzione subentreranno gli aventi causa, ma il Comune a sua piena discrezione si riserva la facoltà di pronunciare la decadenza della presente convenzione, in danno del Gestore, entro i successivi trenta giorni dalla relativa comunicazione, che dovrà avvenire, entro i 30 (trenta) giorni successivi all'evento, con raccomandata con avviso di ricevimento

ovvero mediante posta elettronica certificata.

3. Le eventuali modifiche statutarie o dell'atto costitutivo del soggetto Gestore dovranno essere comunicate al Comune, entro i 30 (trenta) giorni successivi all'evento, con raccomandata con avviso di ricevimento ovvero mediante posta elettronica certificata; nel caso ritenga che tali modifiche alterino le finalità sociali del Gestore, il Comune a sua piena discrezione si riserva la facoltà di pronunciare la decadenza della presente convenzione, in danno del Gestore stesso, entro i successivi trenta giorni dalla relativa comunicazione.

4. Nel caso in cui l'AdSP prescrivesse modalità diverse o termini più stringenti per le suddette comunicazioni, le Parti vi si dovranno automaticamente attenere.

## **Articolo 16**

### **(Durata)**

1. Le Parti prendono atto che, attualmente, la licenza di concessione temporanea di cui all'articolo 1 comma 1 ha validità fino al **31 dicembre 2023**.

2. L'efficacia e la durata del presente affidamento, nella misura massima individuata al comma 3, restano subordinate quindi all'effettiva durata del titolo concessorio demaniale, senza che il Gestore possa pretendere indennità, rimborsi, risarcimento od indennizzi a qualsiasi titolo, da parte del Comune, nel caso in cui detto titolo concessorio non dovesse essere rinnovato, dovesse avere durata inferiore o dovesse per qualunque causa decadere od essere revocato.

Pertanto l'affidamento della gestione dovrà intendersi automaticamente decaduto e la convenzione risolta nel caso di risoluzione, annullamento, decadenza, revoca o mancato rinnovo della concessione demaniale sopra citata.

3. Fermo restando quanto sopra, l'affidamento in gestione non potrà avere una durata superiore a **4 (quattro) anni** decorrenti dalla stipula della presente convenzione,

salvo quanto indicato al successivo comma 4.

4. È fatta salva la facoltà per il Comune di revoca anticipata e di decadenza dell'affidamento qualora debba essere dato inizio alle opere previste, nell'area in oggetto, dall'Accordo di Programma del 15/09/2008 o per gli altri motivi indicati al precedente art. 12. Alla sua scadenza detto affidamento decadrà di diritto, salva la facoltà di eventuale rinnovo per un ulteriore periodo di pari durata, ad insindacabile giudizio dell'Amministrazione, su richiesta del Gestore da presentarsi entro e non oltre 6 (sei) mesi dalla data di scadenza. L'eventuale rinnovo dell'affidamento sarà comunque subordinato all'effettivo rilascio al Comune, da parte dell'ADSP, della concessione demaniale e della formale autorizzazione ai sensi dell'art. 45 bis del Codice della Navigazione.

5. L'affidamento potrà essere rinnovato non più di una volta, previa verifica:

a. del comportamento tenuto dal Gestore, quanto ad esatto adempimento degli obblighi contrattuali, ivi incluso quello del regolare pagamento di quanto dovuto al Comune nonché dell'effettuazione delle opere di manutenzione previste;

b. dell'inesistenza di domande di altri soggetti pubblici o privati interessati all'affidamento;

c. della possibilità concreta di una più proficua valorizzazione dell'area.

Il rinnovo deve comunque essere formalizzato con una nuova convenzione.

6. Al termine del periodo sopra indicato, beni mobili ed immobili oggetto della gestione ed a tal fine affidati dovranno essere restituiti in perfetto stato manutentivo al Comune. A tale data avrà automaticamente termine ogni diritto di utilizzo dell'area attrezzata in oggetto, gli eventuali manufatti temporanei installati dovranno essere già stati rimossi a cura e spese del Gestore e l'area medesima riconsegnata al Comune libera da attrezzature di proprietà del Gestore almeno 15 (quindici) giorni

prima della predetta scadenza, previa redazione di un verbale di consegna in contraddittorio tra le parti. È in ogni caso esclusa, trattandosi di sub-concessione amministrativa, l'applicazione delle norme riguardanti i contratti di locazione, tranne quelle richiamate espressamente nella presente convenzione.

#### **Articolo 17**

##### **(Garanzie)**

1. La parti danno atto che al Gestore non si applica l'art. 23 del "*Regolamento per l'assegnazione in uso a terzi dei beni immobili di proprietà comunale*", relativo alla prestazione di cauzioni, in quanto lo stesso si configura come intermediario tra il Comune ed i singoli assegnatari degli spazi acquei per la raccolta ed il versamento del canone annuo.

#### **Articolo 18**

##### **(Controversie)**

1. Ogni controversia che dovesse sorgere tra le Parti, derivante dall'interpretazione e dall'esecuzione della presente Convenzione verrà devoluta alla Magistratura ordinaria – Foro di Savona - o a quella Amministrativa secondo le rispettive competenze.

#### **Articolo 19**

##### **(Spese)**

1. Tutte le spese relative alla stipula della presente convenzione e quelle a questa consequenziali, nessuna esclusa, insieme a quelle di copia, di bollo, registro, di istruttoria e per diritti di segreteria, se dovuti, sono a carico del Gestore. Sono altresì a carico del Gestore, tutte le spese relative alla presente convenzione dirette ed indirette, comprese eventuali sanzioni, interessi e comunque ogni altro onere fiscale inerente il presente atto.

**Articolo 20**

**(Domicilio)**

1. Per tutte le comunicazioni e notificazioni connesse o dipendenti dalla presente convenzione, in sede giudiziale e stragiudiziale, inclusi atti giudiziari ed amministrativi, le Parti eleggono domicilio come segue:

- il Comune di Vado Ligure in Vado Ligure (SV), Piazza San Giovanni Battista, n. 5

– PEC: *info@cert.comune.vado-ligure.sv.it*,

- Il Gestore in .....

2. Le Parti convengono che qualunque modificazione del domicilio sopra eletto non avrà effetto alcuno se non sarà previamente comunicato alla controparte con apposita raccomandata con avviso di ricevimento ovvero mediante posta elettronica certificata. Per espressa volontà delle Parti, tali forme di comunicazione non ammettono equipollenti.

**Articolo 21**

**(Rinvio)**

1. Per quanto non previsto dal presente contratto si richiamano alle norme ed alle leggi vigenti, ed al titolo di concessione demaniale.

**Articolo 22**

**(Informativa trattamento dati personali ex artt. 13-14 Reg.to UE 2016/679)**

1. Il Gestore dichiara, con la sottoscrizione del presente atto, di avere preso visione dell'Informativa sul trattamento dei dati personali ex artt. 13-14 Reg.to UE 2016/679 riportata nell'Avviso di procedimento ad evidenza pubblica

IL COMUNE DI VADO LIGURE: .....

LA ASSOCIAZIONE .....: .....